

Verona, 17/01/2022

Ai nostri
spett.li Clienti

OGGETTO: INAIL – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

Il 31 gennaio 2022 scadrà il termine per il versamento del premio annuale di 24 euro per L'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

Si riporta di seguito l'informativa dell'INAIL relativa al premio per l'anno 2022.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito INAIL nel quale sono disponibili le istruzioni per l'eventuale iscrizione e il pagamento.

La polizza riconosce e valorizza il lavoro di **chiunque, donna o uomo, si occupi in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori di casa.**

Il premio assicurativo annuale è pari a 24 euro, non è possibile frazionarlo, ma è **deducibile ai fini fiscali.**

Il versamento va effettuato **entro il 31 gennaio 2022.**

CHI SI DEVE ISCRIVERE:

L'assicurazione è obbligatoria se:

- hai un'età compresa tra i **18 e i 67 anni**;
- svolgi un'attività rivolta alla **cura** dei componenti della tua **famiglia** e dell'ambiente in cui dimorano;
- **non** sei legato da vincoli di **subordinazione**;
- presti **lavoro domestico** in modo **abituale ed esclusivo**, non svolgi cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.

Rientri tra i soggetti obbligati a iscriversi, sempre che ti occupi in modo non occasionale della cura della tua abitazione, anche se sei:

- titolare di una **pensione** e non hai superato i 67 anni;
- cittadino/a **straniero/a** che soggiorna **regolarmente** in Italia e non hai altra occupazione;
- persona che, avendo già compiuto i 18 anni, **lavora esclusivamente in casa** per la cura dei componenti della sua famiglia;

- **studente** che dimora nella città di **residenza** o in **località diversa** e ti occupi anche dell'ambiente in cui abiti;
- **lavoratore** in **cassa integrazione** o beneficiario/a di prestazioni a carico dei fondi di integrazione salariale;
- **lavoratore** che percepisce **indennità di disoccupazione** prevista dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell'occupazione;
- **lavoratore stagionale**, temporaneo e a tempo determinato.

Attenzione: se appartieni a una delle tre categorie di lavoratori devi assicurarti per i periodi in cui non svolgi attività lavorativa.

Studio Associato Basso – De Bortoli – Zambelli

EFREM FERMO BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it